

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata, del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU 2010, L 336, pag. 30), come modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L336I, pag. 7) e dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 marzo 2018 — Kampete / Consiglio

(Causa T-164/18)

(2018/C 161/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, laddove continua a menzionare il ricorrente al n. 1 dell'allegato II della decisione 2010/788/PESC e al n. 1 dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;
- dichiarare l'illegittimità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione 2016/2231/PESC, e dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1183/2005;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-163/18, Amisi Kumba/Consiglio.

Ricorso proposto l'8 marzo 2018 — Kahimbi Kasagwe / Consiglio

(Causa T-165/18)

(2018/C 161/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea